

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 29 del 20 maggio 1978

Oggetto: Accordi italo-brasiliani di sicurezza sociale.

In data 5 agosto 1977 è entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di emigrazione fra l'Italia e il Brasile del 9 dicembre 1960, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 dell'1.6.1977) che, per la prima volta, disciplina la materia della sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Dalla stessa data sono, altresì, operanti le Norme di applicazione del Protocollo stesso, il cui testo è stato firmato a Rio de Janeiro il 17 settembre 1975.

In allegato si trasmette, limitatamente alle parti che interessano l'assicurazione infortuni e malattie professionali, il testo dei predetti documenti (all. 1 e 2) unitamente al testo dell'accordo firmato a Roma il 19 ottobre 1977 e dei 3 formulari predisposti per la materia di competenza dell'istituto (all.n. 3).

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della normativa in questione.

CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

La normativa bilaterale riguarda le principali forme di assicurazione sociale vigenti nei due Paesi, compresa quindi la disciplina degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (articolo 1 Protocollo).

Essa si applica, rispettivamente, ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile (articolo 2 Protocollo) ai quali, in regime di assoluta parità di trattamento, vengono attribuiti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato nel cui territorio si trovano.

ISTITUTI CHE APPLICANO IL PROTOCOLLO

Ai sensi dell'articolo 1 delle Norme di applicazione, competenti per l'attuazione della normativa in materia infortunistica sono:

- 1) in Italia: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 2) in Brasile: l'Instituto Nacional de Previdencia Social (Rua Pedro Lessa, 36 - Rio de Janeiro - 20.000) competente per tutte le prestazioni economiche e l'Instituto Nacional de Assistencia Medica de Previdencia Social (Rua Mexico, 128 - 9° andar - Rio de Janeiro - 20.000) competente per le prestazioni sanitarie.

Sia l'INAIL sia i due citati Istituti brasiliani, inoltre, ai sensi dell'articolo 2 delle predette Norme svolgono la funzione di "Organismo di collegamento" nei rispettivi Paesi.

Essi sono tenuti a prestarsi assistenza reciproca nella applicazione della normativa bilaterale (articolo 14 Protocollo); possono comunicare direttamente fra loro e con i beneficiari e i loro rappresentanti (articolo 17 Protocollo) e fanno da tramite per lo inoltramento di richieste, di documenti (articolo 18 Protocollo) e ricorsi (articolo 19 Protocollo).

Per quanto concerne questa funzione di tramite si sottolinea l'esigenza che la Sede cui compete l'inoltro alla Istituzione brasiliana, nel trasmettere gli atti con la massima tempestività, curi la puntuale indicazione, a mezzo di timbro datario, della data della loro presentazione alla Sede stessa che vale anche per detta Istituzione.

In proposito, inoltre, va tenuto presente che gli atti inoltrati per tramite sono esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari (articolo 16 Protocollo). Tali Autorità, infine, possono rappresentare senza speciale mandato i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli Istituti competenti dell'altro Stato (articolo 20 Protocollo).

LEGISLAZIONE APPLICABILE

I lavoratori brasiliani in Italia ed i lavoratori italiani in Brasile vengono rispettivamente assoggettati alla legislazione italiana e brasiliana (articolo 2 Protocollo).

La suddetta norma che attua il principio della territorialità subisce, come in altre convenzioni, talune deroghe.

La eccezione più rilevante è contemplata nell'articolo 4, sub a) del Protocollo e concerne l'ipotesi del lavoratore dipendente da una impresa il quale sia inviato per limitati periodi di tempo (non oltre 12 mesi) nel territorio dell'altro Stato. In proposito si segnala la necessità che il lavoratore in questione si munisca dell'apposito certificato di distacco temporaneo, previsto dall'articolo 19 delle Norme di applicazione, nel quale si attesta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione nazionale. Come di consueto per l'Italia il rilascio del certificato di distacco è di competenza dell'INAM.

Va inoltre tenuto presente che, nel caso in cui il periodo del distacco debba essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi, l'applicazione della legislazione nazionale potrà essere prorogata con il consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato.

Per Autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo, si intendono i Ministri dai quali dipende la applicazione della normativa enunciata all'articolo 1; per l'Italia questo, come è noto, è il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dette Autorità potranno, di comune accordo, procedere, anche in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, alla modifica delle eccezioni stabilite in tema di territorialità della legislazione applicabile (articolo 4, paragrafo 2, Protocollo).

E' da segnalare, infine, che, per ora, le altre eccezioni a questo principio riguardano il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea nonché i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera di uno dei due Stati che restano assoggettati alla legislazione nazionale senza limitazioni temporali.

PRESTAZIONI IN NATURA E IN DENARO

In base all'articolo 6, paragrafo 1 del Protocollo il lavoratore, titolare o no di rendita che ha diritto alle prestazioni in natura in uno Stato, conserva tale diritto quando si trasferisce temporaneamente ovvero permanentemente nell'altro Stato contraente. Per poter beneficiare delle prestazioni il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituto competente di questo Stato un certificato comprovante che egli ha diritto alla assistenza (articoli 20 e 22 delle Norme).

La Sede cui ne sia stato richiesto il rilascio consegnerà direttamente al lavoratore assistito il documento in questione redigendolo conformemente al modello IB-7 "Attestato del diritto alle prestazioni sanitarie dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali" (vedi allegato n. 3). Il possesso di tale attestato consentirà al lavoratore italiano in Brasile di poter usufruire

tempestivamente delle prestazioni sanitarie cui egli abbia diritto in base alla legislazione italiana anche al di fuori dei casi di urgenza assoluta.

Qualora, viceversa, alla Sede vengano richieste, da parte di un assicurato brasiliano in Italia, le prestazioni in parola, essa dovrà accertarne il diritto e se l'interessato non è in grado di esibire la predetta attestazione la Sede dovrà richiederla al competente Istituto brasiliano, erogando nell'attesa le sole prestazioni ambulatoriali, fatti salvi i casi di urgenza assoluta. In proposito l'articolo 23 delle Norme stabilisce che per casi di urgenza assoluta si intendono quelli nei quali l'erogazione delle prestazioni non può essere ritardata senza compromettere gravemente la salute dell'interessato.

Nell'espletamento degli incarichi ricevuti dal competente Istituto brasiliano sia in materia di prestazioni sia in materia di esami medico-legali di cui all'articolo 14 del Protocollo, si raccomanda alla Sede di osservare le procedure stabilite dalla circolare n.33/1974, con la quale sono stati istituiti il modello 84-I "Protocollo dei casi trattati per conto di Istituzioni estere" e il modello 85-I "Copertina dei casi trattati per conto di Istituzioni estere".

Per quanto concerne la erogazione delle prestazioni in denaro ai beneficiari dell'INAIL che si trovano in Brasile, si precisa che la Sede, in relazione a quanto previsto nello articolo 15, paragrafo 2, del Protocollo dovrà provvedere a corrispondere direttamente agli stessi, sulla base delle eventuali comunicazioni dell'Istituto brasiliano, gli importi spettanti.

PROTESI

La concessione degli apparecchi di protesi e subordinata, salvo casi di urgenza, alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente (articolo 6, paragrafo 3 Protocollo e articolo 23 Norme).

La Sede alla quale venga presentata domanda di fornitura o rinnovo di un tale apparecchio deve pertanto rivolgersi all'Istituto brasiliano inviando la richiesta di autorizzazione conformemente al modello IB-6 "Richiesta di autorizzazione per la fornitura di protesi (v.allegato n. 3) al quale va unito il certificato medico giustificativo.

Nei casi di assoluta urgenza, invece, la Sede deve provvedere alla prestazione informandone tempestivamente l'Istituto brasiliano competente e trasmettendo la documentazione giustificativa per il riconoscimento del relativo onere.

MALATTIE PROFESSIONALI

In materia di malattie professionali va sottolineato innanzitutto che, a differenza di altre convenzioni bilaterali e della normativa comunitaria, la normativa in esame non prevede alcuna distinzione nel trattamento dei casi di silicosi ed asbestosi rispetto alle altre tecnopatie considerate dalle due legislazioni.

In particolare è stato concordato (vedi Processo verbale allegato numero 3) che nel caso di rischio misto l'indennizzo fa carico ad una sola delle due Istituzioni interessate e precisamente a quella dello Stato nel cui territorio la lavorazione morbigena è stata da ultimo effettuata.

La Sede cui pervenga una denuncia di malattia professionale dovrà, pertanto, procedere ad una istruttoria preliminare intesa a stabilire la competenza assicurativa del caso e, se accerta che l'indennizzo fa carico all'INAIL, dovrà provvedere alla sua definizione secondo la legislazione italiana.

Viceversa, qualora risulti che l'indennizzo della malattia, pur eventualmente manifestatesi in Italia, compete all'Istituto brasiliano, la Sede dovrà trasmettere a questo la denuncia, unitamente alla documentazione sanitaria (modello 5-SS o certificato medico equivalente) e anamnestica (documenti

salariali o di lavoro, completa anamnesi lavorativa in stretto ordine cronologico dattiloscritto) dandone notizia all'interessato.

AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'accordo di cui all'allegato numero 3 prevede le seguenti due ipotesi:

a) che non vi sia stata una successiva esposizione al rischio o che questa si sia verificata nel Paese stesso cui già fa carico l'indennizzo della malattia: in tal caso anche l'onere dell'aggravamento è a carico dello stesso Istituto competente di tale Paese;

b) che l'aggravamento della malattia già indennizzata dipenda, invece, da lavorazioni morbigene svolte successivamente ne territorio dell'altro Stato: in tale ipotesi l'onere dello aggravamento è sostenuto dalla Istituzione di tale Stato e si concretizza in un separato indennizzo.

In pratica la Sede cui compete di provvedere all'indennizzo supplementare dovrà procedere, in base alla legislazione italiana, ad una doppia valutazione medico-legale, riferita cioè sia alla inabilità preesistente all'aggravamento sia a quella accertata dopo l'aggravamento.

Il supplemento dovuto sarà pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni che spettano al lavoratore dopo l'aggravamento e quello che gli sarebbe spettato prima dell'aggravamento se la tecnopatia fosse sopravvenuta sotto la legislazione italiana.

EVENTI POLICRONI

Se in uno dei due Paesi contraenti si verifica un infortunio o una malattia professionale a carico di un lavoratore portatore di postumi di infortunio o di malattia professionale verificatasi precedentemente nell'altro Paese, l'Istituto cui compete l'indennizzo del secondo evento dovrà tener conto, ai fini della valutazione del grado di inabilità, delle precedenti lesioni come se esse si fossero verificate sotto la propria legislazione (articolo 12 Protocollo).

In proposito si rammenta che l'Istituto ha da tempo adottato l'orientamento, convalidato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo il quale gli eventi pregressi verificatisi all'estero possono dare luogo soltanto alla applicazione dell'articolo 79 del "Testo Unico", nel caso in cui vi sia concorso di lesioni.

RIMBORSI

Va innanzitutto sottolineato come gli oneri sopportati per gli esami medico-legali diretti alla valutazione dell'inabilità degli assistiti per conto dell'altro Istituto non sono ammessi al rimborso: le relative spese, infatti, si compensano (articolo 18 delle Norme).

La fornitura delle protesi, invece, è ammessa al rimborso secondo il costo effettivamente sostenuto dall'Istituzione che vi ha provveduto per conto e su richiesta dell'altra (articolo 23, paragrafo 5 delle Norme).

Del pari, per le altre spese relative all'assistenza sanitaria di cui all'articolo 6 del Protocollo, è stato stabilito con l'accordo (allegato numero 3), lo stesso sistema di rimborso al costo effettivo.

Per la richiesta dei rimborsi in argomento, si precisa che la Sede deve adottare lo schema del modello IB-8, "Conto individuale delle spese effettive per le prestazioni sanitarie dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali" (allegato numero 3) comunicando a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - le spese sostenute secondo l'importo effettivo maggiorato dell'IVA e applicando, se del caso, le tariffe di cui alla circolare n. 56/1977.

Le spese sostenute per le prestazioni che formano oggetto di rimborso da parte dell'Istituto competente brasiliano devono essere contabilizzati al sottoconto 873.03 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Istituti esteri", gestione 1.1.0, C/R 10. Al recupero di dette somme provvederà, invece, direttamente questa Direzione generale imputandole al relativo sottoconto di entrata 073.03 "Rimborso prestazioni economiche e sanitarie erogate per conto di Istituti esteri", gestione 1.1.0, C/R 10.

Circa gli oneri sostenuti per esami medico-legali che, come sopra cennato, non sono ammessi a rimborso, si precisa che, avuto riguardo alle loro natura compensativa, gli stessi dovranno essere attribuiti ai conti della gestione ordinaria.

Gli inconvenienti e le eventuali difficoltà di applicazione della presente circolare dovranno essere segnalati a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

La presente circolare ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976 che, come è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.